

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 08/09/2010 n. 32134
d.lgs 163/06 Articoli 118 - Codici 118.1

Ai sensi dell'art. 118, co. 2 del d.Lgs. 163/06, è stabilito che tutte le prestazioni nonché le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengono sono subappaltabili e affidabili in cottimo: data la sua estrema genericità, non sembra in alcun modo avvalorare la tesi che restringe la possibilità di subappaltare solamente le lavorazioni o parti delle stesse integralmente considerate. La menzionata disposizione subordina l'affidamento in subappalto solamente al ricorrere delle condizioni elencate nel citato comma 2, per cui in presenza di tali condizioni l'autorizzazione al subappalto costituisce un atto dovuto, essendo escluso qualsivoglia profilo di discrezionalità da parte della stazione appaltante nell'adottare il relativo provvedimento autorizzatorio, dovendo quest'ultima limitarsi a svolgere una funzione meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al predetto comma 2.